

REPUBBLICA ITALIANA Sent. n. 12/2025

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA,

in composizione monocratica nella persona del Consigliere Valeria Mistretta
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 26106 del registro di segreteria, proposto dal sig. B. S., nato a Omissis il Omissis, C.F. Omissis, rappresentato e difeso dall'Avvocato Luigi PATERI (C.F. PTRLGU46S20I294H pec avv.luigipateri@legalmail.it) presso il cui studio in Cagliari, via Alghero n. 29, è elettivamente domiciliato, contro l'INPS - Gestione Dipendenti Pubblici - Direzione Provinciale di Cagliari.

Uditi, nell'udienza del 22 gennaio 2025, l'Avvocato Roberta SERCI su delega dell'Avvocato PATERI nell'interesse del ricorrente e l'Avvocato Alessandro DOA per l'INPS.

Esaminati gli atti e i documenti tutti della causa.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

Con atto depositato in segreteria in data 25 gennaio 2024 il sig. S. B. ha presentato ricorso avverso il provvedimento del 30 ottobre 2023 con il quale l'Ente previdenziale ha comunicato di avere accertato nei suoi confronti un indebito percepimento pari a 36.254,93 euro sulla partita di pensione VOCTPS 04126533 (iscrizione n. 10115790) per somme corrisposte in più dall'1/01/2003 al 31/08/2023, chiedendo: 1) di accertare e dichiarare l'erroneità e l'illegittimità del ricalcolo *in peius* del trattamento pensionistico

del ricorrente, come operato dall'INPS; 2) di accertare e dichiarare l'irripetibilità dell'importo richiesto dall'INPS al ricorrente a titolo di indebito pensionistico, o di quella somma maggiore o minore che sarà accertata in causa, con diritto del ricorrente alla restituzione di quanto trattenuto dall'INPS, maggiorato degli interessi legali. Con vittoria di spese e di competenze da distrarsi in favore del difensore che le ha anticipate.

In via di estremo subordine, nel ricorso si formula istanza di Consulenza Tecnica avente a oggetto la quantificazione dell'ammontare del trattamento pensionistico spettante al ricorrente e si fa riserva di ogni altra azione, anche in riferimento alla domanda concernente l'esatta quantificazione del trattamento pensionistico spettante al ricorrente, posto che sussisterebbero fondati elementi per ritenere erronea e illegittima la rideterminazione *in peius* del trattamento pensionistico del ricorrente operata dall'INPS.

Si eccepisce, altresì, la prescrizione decennale estintiva degli asseriti crediti vantati dall'INPS in data anteriore al mese di giugno 2013.

Con il medesimo ricorso il sig. B. ha formulato istanza cautelare di sospensione dell'efficacia del provvedimento per cui è causa, che è stata accolta con l'ordinanza n. 30/2024.

Con il provvedimento contestato è stata disposta una trattenuta di 414,22 euro per 2 rate sulla pensione a decorrere dal mese di gennaio 2024 e una trattenuta di 616,88 euro per 39 rate sulla pensione a decorrere dal mese di marzo 2024.

Nel ricorso si rappresenta che mai la notizia di tale indebito è stata comunicata al pensionato fino al mese di giugno 2023 (la nota è del 15 maggio), quando gli è stato trasmesso il decreto di pensione definitiva n. 59A del 4.03.2005, così consolidando la sua ragionevole aspettativa circa la

legittima corresponsione del trattamento pensionistico nella misura fino ad allora liquidata, e che l'erogazione degli importi che si assume non essere dovuti è avvenuta senza che il ricorrente vi abbia dato causa in alcun modo, e in perfetta buona fede.

Inoltre, l'importo dell'asserito indebito rapportato agli anni in cui si sarebbe formato (oltre 20 anni) consente di calcolare una somma media mensile di circa 90 euro, il che fa ritenere che fosse effettivamente difficile per l'interessato apprezzare l'errore in cui era incorso l'INPS.

Il ricorrente ha richiamato il principio della buona fede dell'*accipiens*, soprattutto quando, come nel caso di specie, è trascorso un lungo lasso di tempo tra la pensione provvisoria e quella definitiva. Buona fede che non può che determinare l'irripetibilità di somme che il ricorrente ha percepito in totale e assoluto affidamento basato sulla convinzione che quanto percepito, proprio perché proveniente dalla P.A., fosse esatto. Infatti, non sarebbe ipotizzabile, neppure usando l'ordinaria diligenza del buon padre di famiglia, che il pensionato potesse avvedersi dell'eventuale errore dell'amministrazione.

La difesa del ricorrente ha evidenziato che le Sezioni Riunite con la sentenza n. 2/QM/2012 hanno ritenuto che il legittimo affidamento del percettore in buona fede dell'indebito matura e si consolida con il protrarsi nel tempo ed è opponibile dall'interessato, sia in sede amministrativa, che giudiziaria.

Sotto altro profilo, nel ricorso si sottolinea come la decurtazione patrimoniale (in corso dal mese di gennaio 2024) appaia gravosa e insostenibile, e tale da determinare, avuto riguardo all'ammontare del residuo trattamento pensionistico e della mancanza di altri redditi, la lesione di fondamentali

esigenze di vita e di mantenimento del ricorrente e del suo nucleo familiare.

Il ricorrente, infatti, è titolare del solo reddito derivante dal trattamento di pensione per cui è causa.

L'INPS, già costituito in giudizio per la fase cautelare a ministero degli Avvocati Alessandro DOA, Marina OLLA e Stefania SOTGIA, il 21 ottobre 2024 ha depositato delle note esplicative, nelle quali ha richiamato le difese e le conclusioni assunte e, a integrazione di quanto precedentemente trasmesso, ha rappresentato che nel mese di luglio 2024 l'Istituto ha rimborsato al ricorrente il debito residuo, maturato nei suoi confronti, pari a euro 2.062,20.

All'udienza del 22 gennaio 2025 l'Avvocato SERCI ha chiesto che sia dichiarata cessata la materia del contendere e che l'INPS sia condannato alle spese, dichiarando che l'Avvocato di parte ricorrente è antistatario.

L'Avvocato DOA ha chiesto di dichiarare cessata la materia del contendere con compensazione delle spese, pur rimettendosi alla decisione del Giudice. Considerato che, in pendenza del giudizio, si è verificato un mutamento della situazione originaria che aveva dato origine alla lite, questo giudice non può che prenderne atto e dichiarare la cessazione della materia del contendere, come chiesto dalle parti, essendo stata soddisfatta la pretesa azionata.

Alla luce del principio della soccombenza virtuale (con cui la Suprema Corte di Cassazione ha, a più riprese, affermato che tale è la fondatezza dell'iniziale prospettazione della parte a prescindere dal fatto sopravvenuto che ha determinato la cessazione della materia del contendere), si deve, comunque, condannare l'INPS al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente.

Infatti, è documentato in atti come l'Istituto previdenziale abbia atteso

l'instaurazione del presente giudizio per annullare il disposto recupero e provvedere alla restituzione al ricorrente di quanto dovuto.

In base al principio della soccombenza virtuale, le spese di lite si liquidano, quindi, in favore del ricorrente come da dispositivo.

PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, dichiara la cessazione della materia del contendere.

Condanna l'INPS al pagamento - in favore del difensore del ricorrente, dichiaratosi antistatario - delle spese di assistenza legale, che si liquidano in euro cinquecento.

Per il deposito della sentenza è fissato il termine di sessanta giorni dalla data dell'udienza.

Così deciso in Cagliari, nell'udienza del 22 gennaio 2025.

Il Giudice monocratico

(f.to digitalmente Valeria Mistretta)

Depositata in Segreteria il 23/01/2025

Il Dirigente

(f.to digitalmente Paolo Carrus)